

AVV. ROBERTO COSTAMAGNA, *Patrono stabile presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese*

## **L'AVVOCATO NEL NUOVO PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO: TRA CONSULENZA E DIFESA**

*Eccellentissimi Vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta,*

*Ill.mi Ministri e Operatori del Tribunale Ecclesiastico, Avvocati e Periti, Vicari Giudiziali, Responsabili e Operatori degli Uffici diocesani della Pastorale Familiare, Signore e Signori*

### **1. INTRODUZIONE: MIDI, AVVOCATI E PATRONO STABILI**

La riforma processuale data con il Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesu* (in seguito, per brevità: MIDI) non è intervenuta nello specifico sulla figura e sul ruolo degli avvocati; nemmeno ha dato disposizioni di dettaglio, per arrivare al tema a me assegnato, sui patroni stabili. Certamente i Patroni, in quanto protagonisti istituzionali del processo canonico, sono toccati, al pari delle altre figure processuali di una causa di nullità matrimoniale, da tutti i punti qualificanti della riforma.

Alcune novità contenute nel MIDI, soprattutto nelle “*Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità*” possono fornire spunti per una nuova caratterizzazione del ruolo e dell’operato del Patrono Stabile oppure per accentuare alcune connotazioni già presenti nel ruolo svolto fino ad ora dall’avvocato pubblico. Provo a enucleare qualche suggestione in questa direzione nel tempo a disposizione.

### **2. *RATIO LEGIS* DEL MIDI E RUOLO DEL PATRONO**

È agevole fotografare il contesto ermeneutico che ci è di ausilio nel collocare il MIDI in uno sfondo storico ecclesiale di riferimento: il Pontificato di Papa Francesco, il Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, il Giubileo della Misericordia e, per noi italiani, il Convegno Ecclesiale di Firenze. Ma non possiamo ovviamente dimenticare il contesto ermeneutico generale dato dalla Tradizione della Chiesa: ciò che il matrimonio è nella Dottrina della Chiesa e come il processo matrimoniale si è delineato nel tempo in ossequio a tale dottrina.

Il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, constatando i cambiamenti socio-culturali, religiosi e antropologici che hanno toccato il matrimonio e la famiglia, ha rinnovato l’affermazione teologica dell’inserirsi del matrimonio naturale nell’ordine della creazione e del pieno compimento di esso in Cristo attraverso il sacramento, con la conferma delle “*proprietà naturali del matrimonio, che costituiscono il bene dei coniugi (bonum coniugum), che comprende unità, apertura alla vita, fedeltà, indissolubilità*” (*Relazione finale*, n. 47).

La Bolla di indizione del Giubileo della Misericordia si è soffermata nell’evidenziare che la misericordia non può prescindere dalla verità e dalla giustizia (cf. *Misericordiae Vultus* nn. 20-21): se il legalismo deve essere respinto, nello stesso tempo va esclusa a priori una finta giustizia basata su verità parziali o di comodo.

Dal Convegno Ecclesiale di Firenze i cattolici italiani hanno tratto il richiamo ad uscire dalla tentazione di una chiusura autoreferenziale, con l'invito ad abitare la terra e a vivere appieno le condizioni esistenziali in cui si è chiamati ad operare "trasfigurando" la realtà odierna con il lievito di un nuovo umanesimo fondato su Gesù Cristo.

In questo quadro ermeneutico molto ricco vorrei provare ad inquadrare la figura dell'avvocato e del patrono stabile nel contesto del processo matrimoniale riformato partendo da un criterio interpretativo, apparentemente più povero, ma assai significativo per chi si occupa del matrimonio canonico nella sua dimensione patologica: mi riferisco alla scelta del Pontefice di mantenere il **processo giudiziale** per la valutazione della validità dei matrimoni, scelta dettata dalla necessità di "*tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo*" (preambolo del MIDI). Questa scelta di confermare lo strumento del giudizio, ritenuto in grado di fornire una garanzia maggiore nella ricerca della verità (in alternativa al processo amministrativo), valorizza il ruolo dei protagonisti del processo matrimoniale (le parti, il giudice, gli avvocati, il difensore del vincolo, il promotore di giustizia, il notaio) e tra questi di quelle figure "professionali" che devono collaborare con diligenza e probità nella ricerca della verità.

È forse banale ricordare che la riforma processuale ha confermato il principio del *favor matrimonii* (cfr. can. 1675) e che nulla è stato mutato in ordine alla presunzione di validità del matrimonio di cui al can. 1060.

In virtù di questa scelta basilare per il processo giudiziale, e a dispetto di diversi commenti superficiali circolati dentro e fuori la Chiesa, mi pare si possa affermare che il processo matrimoniale uscito dalla riforma:

- consista in un discernimento autoritativo ecclesiale della validità del matrimonio che continua a presumersi valido e a godere del favore del diritto;
- sia da attuarsi attraverso un processo giudiziale, cioè nel contraddittorio delle parti (anche quando entrambe sono favorevoli, perché la nullità del matrimonio non è nella loro disponibilità) e con regole procedurali atte a garantire il maggior rigore nella ricerca della verità;
- sia da svolgersi secondo un criterio di prossimità, sotto la responsabilità dei Vescovi e in collegamento con gli organismi diocesani di pastorale familiare
- sia da celebrarsi in tempi ragionevolmente celeri e con la "giusta semplicità", che non pregiudichino ovviamente l'accertamento della verità.

Non voglio trattare il tema della gratuità delle procedure di cui al n. VI dei "criteri fondamentali" del MIDI in quanto sul punto sarà compito delle Conferenze Episcopali individuare le non facili soluzioni ad un argomento piuttosto spinoso.

Che il processo matrimoniale debba essere un momento di autentico discernimento veritativo ecclesiale va detto e ribadito con forza, perché troppe considerazioni in senso contrario sono state fatte in questo periodo, non soltanto fuori della Chiesa. Può stupire che sia un avvocato a dire queste cose, ma nell'esperienza professionale quotidiana degli ultimi mesi ho colto qua e là vacue aspettative di "annullamenti" facili, sbrigativi, fondati su autodichiarazioni delle parti, sempre e comunque totalmente gratuiti, dall'esito scontato per il solo fatto di avere dimostrato la sensibilità di chiedere alla Chiesa un giudizio sulla validità del vincolo.

Mi pare che non possiamo assolutamente trasformare la Riforma processuale del Papa in una "legge sul condono" o accostarla analogicamente alla recente legge italiana sul c.d. divorzio breve. Non voglio essere un superficiale profeta di sventura perché occorre apprezzare i diversi aspetti positivi della riforma, ma mi sia consentito di commentare tra le righe che un

uso disinvolto e superficiale del *brevior* potrà avere effetti deleteri sul nodo centrale di ogni processo, ossia la ricerca della verità.

Cito un passaggio significativo della meditazione del card. Bassetti alla II stazione della Via Crucis del Papa al Colosseo, della scorsa settimana:

“«*Che cos'è la verità?*» (Gv 18, 38), aveva chiesto Pilato a Gesù. Questa è la domanda di ogni tempo. È la domanda di oggi. Ecco la verità: la verità del Figlio dell'uomo predetto dai Profeti (cfr Is 52, 13 – 53, 12), un volto umano sfigurato che svela la fedeltà di Dio. Troppo spesso, invece, andiamo in cerca di una verità a buon mercato, che faccia comodo alla nostra vita, che risponda alle nostre insicurezze o che addirittura soddisfi i nostri più bassi interessi. In questo modo, finiamo per accontentarci di verità parziali e apparenti, lasciandoci ingannare dai “profeti di sventura che annunciano sempre il peggio” (San Giovanni XXIII) o da abili pifferai che anestetizzano il nostro cuore con musiche suadenti che ci allontanano dall'amore di Cristo”.

(Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo 25.3.2016, Meditazione di S. Em. Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti alla II Stazione: Gesù è caricato della croce).

Un altro criterio fondamentale della riforma, destinato ad incidere sul ruolo degli avvocati e dei patroni stabili, è quello della *prossimità*. In questa direzione il MIDI ha attribuito competenza a giudicare la causa di nullità matrimoniale al tribunale del domicilio o quasi-domicilio della parte attrice (can. 1672 n. 2) superando quindi quella atavica diffidenza del Legislatore in questa direzione nella preoccupazione che una parte potesse fare *forum shopping*, ossia scegliere a sua discrezione il tribunale al quale fare giudicare il suo matrimonio, stabilendo che i titoli di competenza sono equivalenti e che va salvaguardato il principio di prossimità fra il giudice e le parti (art. 7 § 1 delle *Regole procedurali* annesse al MIDI); ha affermato la facoltà per ogni vescovo di costituire nella sua diocesi un tribunale per le cause di nullità di matrimonio (can. 1673 § 2); ha confermato la facoltà per il Vescovo di essere giudice, in virtù della potestà di giurisdizione che certamente non nasce con questa riforma; ha previsto l'appello al tribunale metropolitano (can. 1673 § 6; can. 1687 § 3); ha stabilito, nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra tribunali, che venga assicurato “*che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio*” (art. 7 § 2 delle *Regole procedurali* annesse al MIDI); ha previsto la nomina, “*per quanto sia possibile*”, di un istruttore del processo più breve che provenga dalla diocesi di origine della causa (art. 16 delle *Regole procedurali* annesse al MIDI); ha stabilito l'individuazione del vescovo che deve pronunciare la sentenza nel *brevior* istruito presso un tribunale interdiocesano in base al criterio di prossimità della causa (art. 19 delle *Regole procedurali* annesse al MIDI).

Il criterio di prossimità ha poi una rilevanza speciale nel MIDI, anche per il numero degli articoli dedicati all'argomento dalle *Regole procedurali* (cfr. artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6), quando viene trattato l'argomento delle strutture parrocchiali o diocesane per l'espletamento dell'indagine pregiudiziale o pastorale. Si tratta probabilmente di una delle innovazioni più consistenti portate dal *motu proprio* e destinata ad avere un impatto sul ruolo degli avvocati e dei patroni stabili.

### 3. COLLEGAMENTI CON LA PASTORALE MATRIMONIALE DIOCESANA

L'art. 2 delle Regole procedurali del MIDI prevede che “*l'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata*

*a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria".*

Nella disposizione in esame il criterio fondamentale della prossimità è non soltanto *prossimità fisica e geografica*, ma diviene *prossimità umana e pastorale*: un tipo di vicinanza molto più importante della prima.

È su questo aspetto, a mio avviso, che si misurerà l'efficacia della riforma (più che sul *brevior!*). Finora, per tante ragioni di cui non è possibile dare esaustivamente conto in questa sede, non è esistito un dialogo e un collegamento vero tra i tribunali ecclesiastici e la pastorale familiare diocesana. Cito solo alcune possibili cause di questa scarsa comunicazione: disinformazione, diffidenza, antigiridismo latente in diversi settori della Chiesa cattolica. La novità del MIDI potrebbe fornire finalmente lo spunto per superare questo cortocircuito comunicativo. Il MIDI parla di "*strutture parrocchiali o diocesane*" ove affrontare l'indagine pregiudiziale la quale si svolgerà "*nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria*".

In base ad una valutazione realistica del tessuto sociale cattolico delle nostre diocesi ritengo che potrà rivelarsi arduo creare strutture di questo tipo a livello parrocchiale, salvo eccezioni costituite da parrocchie di dimensioni maggiori e fornite di persone competenti. Mi pare sia più realistico immaginare strutture diocesane o addirittura interdiocesane. Forse non sarà neppure il caso di creare strutture *ad hoc*, in quanto potrebbero essere gli stessi uffici diocesani esistenti, supportati nella fase di avviamento dal Tribunale, dai patroni stabili e dagli avvocati ecclesiastici, a svolgere gli incarichi previsti negli artt. 2, 3 e 4 delle Regole procedurali.

Questo benefico contatto tra tribunale e uffici diocesani della pastorale familiare potrebbe rivelarsi utile a migliorare situazioni talvolta problematiche, quali la preparazione prossima al matrimonio cristiano, dove in certi casi l'argomento giuridico-canonico viene trascurato.

La potenzialità di questi organismi può essere molto grande: accogliere i separati e i divorziati, conoscere la loro condizione, far sentire la vicinanza della Chiesa e indicare le iniziative della Chiesa particolare a loro favore, chiarire la loro condizione nella Chiesa in rapporto ai sacramenti e a certi ministeri (argomenti su cui c'è ancora molta confusione), infine suggerire la possibilità di approfondire l'ipotesi di un accertamento dell'invalidità del matrimonio. Quest'ultimo aspetto è molto delicato in quanto sarebbe consigliabile che, se vengono forniti dei consigli o dei veri propri pareri, questi siano stati elaborati da persone competenti dal punto di vista giuridico-canonico. Diversamente si creerebbero delle false aspettative e una frustrazione ancora maggiore rispetto al proprio stato di vita.

È in questa fase dell'attività delle strutture diocesane in questione che si gioca, secondo me, la credibilità della Chiesa in tema di discernimento giudiziale della validità del matrimonio: occorre saper trasmettere il concetto della *funzione veritativa* del processo canonico; deve risultare chiaro che il processo giudiziale è un momento importante e delicato di discernimento ecclesiale sulla validità del matrimonio, che non giudica le persone, non crea vincitori e vinti, ricerca quella verità che è parte integrante della missione della Chiesa: rendere testimonianza della verità (cf. Gv 18,37).

All'opposto, sempre in questa fase di indirizzo, andranno respinti atteggiamenti che danno un'idea falsa del processo matrimoniale canonico, storpiato e deformato ad una formalità sbrigativa o un pro-forma per salvare le apparenze.

L'art. 3 delle Regole procedurali del MIDI prevede che l'indagine pregiudiziale *“sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo”*.

Si tratta di un passaggio delicato della riforma.

Prima di tutto è molto positivo che venga coinvolto il parroco che ha preparato i coniugi alle nozze e che si faccia riferimento anzitutto a chierici, che hanno normalmente nel proprio *excursus* curricolare una base di preparazione in diritto canonico. Se l'Ordinario ritiene di affidare l'indagine pregiudiziale a persone non dotate di competenze giuridico-canoniche è evidente che l'indagine dovrà limitarsi ad una raccolta di informazioni sommarie sulla vicenda, sul percorso esistenziale e religioso, sulle motivazioni della scelta matrimoniale, sulle condizioni umane e personali al momento della celebrazione, sull'andamento della vita matrimoniale. Ogni successiva valutazione in ordine alla prospettabilità di una causa di nullità matrimoniale andrà affidata ad uno specialista. In questa fase la struttura pastorale dovrà essere in grado di dare informazioni qualificate: dovrà spiegare al fedele, che avrà in mano il corredo dell'indagine pregiudiziale, a chi rivolgersi per un parere tecnico (avvocato ecclesiastico privato, patrono stabile, altra persona esperta nella materia matrimonialcanonistica); che cosa significa, a grandi linee, un procedimento giudiziale di nullità matrimoniale (nell'ottica del discernimento autoritativo ecclesiale di cui si è detto pocanzi); quali sono i tempi approssimativi della procedura; quali i costi; quali le conseguenze dal punto di vista ecclesiale e civile.

In un'ottica di serietà del servizio costituirà un valido ausilio il *Vademecum* di cui parla l'art. 3 comma 2° delle Regole procedurali: *“La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine”*. Nella redazione del *Vademecum* potrà esservi valido apporto da parte degli avvocati e dei patroni stabili, oltretutto del Tribunale Ecclesiastico, affinché vengano fornite informazioni corrette e si evitino situazioni già viste, anche nel recente passato: *“in parrocchia mi hanno detto che il mio matrimonio è sicuramente nullo”* oppure *“mi hanno detto che dopo quello che mi è successo ho diritto ad ottenere l'annullamento”*, *“voglio procedere perché adesso è tutto gratis e più semplice”*.

Per la richiesta del parere tecnico-giuridico sarà quindi fondamentale che la struttura pastorale in questione sappia indirizzare il fedele ad un avvocato privato o al patrono stabile, potendo magari fornire un'indicazione di massima (d'intesa con l'Associazione degli avvocati ecclesiastici) sul costo della consulenza legale previa nel caso di opzione per l'avvocato privato; si dovrà nello stesso tempo precisare che un'eventuale consulenza presso il patrono stabile non assicurerà automaticamente l'assistenza in giudizio da parte dello stesso, posto che il patrono pubblico è chiamato primariamente a patrocinare le cause delle persone meno abbienti.

Mi pare naturale, in ossequio al criterio di prossimità, che la struttura pastorale per l'indagine previa possa, nel rispetto della libertà di scelta di ciascuno, indicare la presenza di avvocati ecclesiastici nella diocesi in questione. A questo riguardo mi pare decisivo che sia i patroni stabili che gli avvocati ecclesiastici privati diventino dei volti conosciuti all'organismo diocesano o interdiocesano di pastorale familiare.

Come giurista e avvocato ho qualche perplessità sulla formulazione degli artt. 4 e 5 delle Regole procedurali in quanto parrebbe, ad una lettura forse affrettata del combinato disposto, che tra la fase di raccolta degli elementi salienti della vicenda e la redazione del libello da presentare al tribunale vi sia continuità e tutto si svolga all'interno della struttura pastorale. Un'interpretazione come questa porterebbe però a risultati molto discutibili in quanto, prima di tutto, si rischierebbe di avere cause introdotte tecnicamente in modo approssimativo, incompleto, magari del tutto infondate; in secondo luogo l'avvocato (a quel punto nominato d'ufficio?) si troverebbe a patrocinare una causa predisposta ed impostata da altri. Mi pare non sia il caso di "caricare" queste erigende strutture pastorali di compiti che non competono loro: ritengo che farebbero già moltissimo se potessero accompagnare, accogliere, raccogliere i passaggi di fondo della vicenda coniugale, magari sulla scorta di questionari suggeriti dal tribunale, fornire le informazioni essenziali in vista dell'introduzione della causa.

Ritengo che la vicinanza, o meglio la "prossimità", degli avvocati ecclesiastici e dei patroni stabili alle strutture diocesane di pastorale familiare possa contribuire a far comprendere meglio il loro ruolo nel processo e a valorizzare la dimensione ecclesiale della professione canonico-forense. Una professione che, seppure connotata da aspetti pratici e deontologici in parte coincidenti con quelli tipici della professione forense civile, ne ha alcuni del tutto peculiari. E la dimensione ecclesiale del *munus* difensivo da esercitare davanti al Tribunale Ecclesiastico è tra quelli più specifici.

#### 4. CONCLUSIONI

Mi auguro che i tratti portanti della riforma si affermino. Auspico soprattutto che si affermi il criterio di prossimità nell'accezione di *prossimità umana*, che significa essenzialmente capacità di essere presenti e di ascoltare, senza garantire risultati processuali miracolosi. Sbagliamo se diciamo alle persone che si rivolgono alla giustizia ecclesiastica che si cercherà una soluzione rapida, efficace e indolore. Permettetemi di richiamare a questo proposito ciò che un biblista ha detto in un incontro di preparazione alla Pasqua organizzato dal mio parroco: il Dio che si è manifestato a Mosè al roveto ardente non è un Dio che dice "Tranquillo, ci penso io", ma prima di tutto dice "Tranquillo, sarò con te, io sarò presente"<sup>1</sup>. Su questo modello di esperienza di fede credo che anche noi facciamo bene ad assicurare prima di tutto la presenza, l'ascolto e il discernimento, piuttosto che i risultati.

Grazie per l'attenzione.

Roberto Costamagna

---

<sup>1</sup> Alcuni biblisti traducono il passo sulla rivelazione del nome divino di Es 3,14 ("Io sono colui che sono") con "Io sono colui che c'è, che è presente".